



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF0663

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

| | |
|----------------------|---|
| OGGETTO | AGGIORNAMENTO FAQ ACCISE SUI PRODOTTI ALCOLICI |
| RIFERIMENTI | NOTA AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DEL 01/04/2019 |
| CIRCOLARE DEL | 03/04/2019 |

Sintesi: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato le FAQ relative alle accise sui prodotti alcolici.

ALIQUEUTE ACCISE AL 1/01/2019

| ALIQUEUTE DI ACCISA VIGENTI AL 1/01/2019 | |
|--|--|
| QUESITO | Come conoscere la misura delle aliquote di accisa vigenti in Italia e negli altri Stati UE ? |
| RISPOSTA | La misura delle aliquote di accise vigenti al 1/01/2019 è riportata nell'apposita Tabella . |

ACCISE SUI PRODOTTI ALCOLICI


| TRASPORTO DI PRODOTTI ALCOLICI AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE PROVENIENTE DA UN PAESE UE | |
|--|--|
| QUESITO | In caso di rientro in Italia da altro Paese UE , è possibile portare al seguito bottiglie di prodotti alcolici (vino, birra, ecc.) ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 11, del D.lgs. 504/1995, prevede che</p> <ul style="list-style-type: none"> per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato UE, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato UE di acquisto. <p>Il predetto articolo specifica, inoltre, i prodotti ed i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio. I limiti si riferiscono a ciascun viaggiatore che trasporta al proprio seguito i prodotti alcolici acquistati per uso proprio come privato consumatore ed in possesso della relativa documentazione.</p> |

| ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI | |
|---|---|
| QUESITO | Quali sono adempimenti richiesti per l'attività di vendita al pubblico di generi vari, tra i quali prodotti alcolici ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 29 del D.lgs. 504/1995 prevede che sono soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> all'obbligo di denuncia di esercizio e conseguente acquisizione della licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici già assoggettati ad accisa <p>ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.</p> <p>La direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017 fornisce ulteriori specifiche sulle tipologie di attività escluse dall'obbligo in esame.</p> <p>Inoltre, la denuncia può essere presentata nei casi previsti al locale Ufficio dell'ADM.</p> |

| DETENZIONE E VENDITA DI PROFUMERIE ALCOLICHE | |
|--|---|
| QUESITO | In caso di cessione , nell'ambito dell'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, anche di articoli di profumeria contenenti alcole , quali adempimenti prevede la disciplina delle accise ? |
| RISPOSTA | <p>La disciplina delle accise non prevede a carico del venditore obblighi in merito alla detenzione di prodotti finiti di profumeria, realizzati con alcole denaturato con denaturanti speciali e confezionati (condizionati). Diversamente, per la detenzione di profumerie alcoliche, realizzate con alcole denaturato con denaturanti speciali, ma allo stato sfuso (non condizionate),</p> <ul style="list-style-type: none"> sussiste l'obbligo di presentare la denuncia di esercizio al competente Ufficio territoriale dell'ADM. |

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

| DEPOSITO COMMERCIALE DI PRODOTTI ALCOLICI OGGETTO DI CESSIONE A IMPRESE COMUNITARIE | |
|---|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di deposito commerciale che cede prodotti alcolici ad aziende di altri Paesi UE ? |
| RISPOSTA | <p>La Dir. 2008/118/CEE disciplina la circolazione e la tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato e trasferiti in altri Stati UE.</p> <p>Nello specifico, l'art. 33 della citata Direttiva prevede che</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato da parte di un soggetto diverso da un privato▪ sono sottoposti ad accisa nel Paese di effettivo utilizzo. <div>Detenzione per scopi commerciali: si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di quest'ultimo per scopi non personali e da esso trasportati.</div> <p>Pertanto, lo speditore nazionale deve acquisire informazioni presso l'Amministrazione fiscale dello Stato UE di destinazione dei prodotti onde verificare le modalità di attuazione delle disposizioni della Direttiva in quel Paese.</p> <p>Per la movimentazione di prodotti ad accisa assolta verso altri Paesi UE,</p> <ul style="list-style-type: none">▪ occorre emettere il documento DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato)▪ e lo speditore deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione. <p>Gli adempimenti sono richiesti per attestare la ricezione dei prodotti nel Paese di destinazione e garantire la corretta tassazione sugli stessi.</p> |

| PRODUZIONE DI VINO DA PICCOLO PRODUTTORE E CESSIONE DEI PRODOTTI A IMPRESE COMUNITARIE | |
|--|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di cessione di vino da parte di una piccola azienda agricola che lo produce ad aziende di altri Paesi UE ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 37, del D.lgs. 504/1995, prevede che, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a "0",</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i piccoli produttori di vino (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media degli ultimi 5 anni),▪ sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli relativi a circolazione e controllo. <p>Nel trasferimento ad operatori di altro Paese UE, i piccoli produttori di vino devono spedire (<i>utilizzando il Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli di cui al D.M. n. 7490/2013 in alternativa al Documento Amministrativo Elettronico</i>) il prodotto in regime sospensivo a soggetti autorizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come depositario autorizzato, oppure di destinatario registrato, anche occasionale, ed identificati con codice accisa.</p> <p>Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la garanzia a copertura dei rischi relativi alla circolazione e al pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.</p> <p>Inoltre, vanno osservati anche gli altri adempimenti previsti dal citato art. 37 e, in base a quanto previsto dal D.M. 153/2001, dovrà essere informato il competente Ufficio territoriale dell'ADM delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il 5° giorno successivo al termine di ciascun mese, una distinta delle medesime operazioni.</p> |

| PRODUZIONE DI VINO DA NON PICCOLO PRODUTTORE E CESSIONE DEI PRODOTTI A IMPRESE COMUNITARIE | |
|--|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di cessione di vino prodotto da un soggetto diverso dal piccolo produttore ad aziende di altri Paesi UE ? |

| | |
|-----------------|--|
| RISPOSTA | <p>La spedizione di vino diretto ad un altro Paese UE deve avvenire in regime sospensivo, tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni fiscali del Paese di appartenenza.</p> <p>La movimentazione intracomunitaria del prodotto da parte degli esercenti l'attività di produzione e deposito di vino richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di operare in regime di deposito fiscale acquisendo la necessaria licenza di esercizio, ▪ l'identificazione con il codice di accisa ▪ il versamento del diritto annuale con le modalità e misura ex art. 63 del D.lgs. 504/1995. <p>Per la spedizione dei prodotti, l'esercente il deposito fiscale (depositario autorizzato), dovrà presentare il Documento Amministrativo elettronico.</p> <p>Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato, anche occasionale e, all'atto della presa in consegna della merce, provvederà a chiudere il flusso informatico del predetto documento e ad effettuare il pagamento dell'accisa.</p> <p>Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la garanzia a copertura dei rischi relativi alla circolazione e al pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione.</p> |
|-----------------|--|

| CESSIONE DI PRODOTTI ALCOLICI DA DEPOSITO COMMERCIALE | |
|---|--|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di cessione di prodotti alcolici da deposito commerciale ad acquirenti privati di altri Paesi UE ? |
| RISPOSTA | <p>Poiché i prodotti sottoposti ad accisa vanno assoggettati a tale imposta nel luogo di consumo,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la vendita e il trasferimento di prodotti che hanno assolto in Italia l'accisa a privati di altro Stato UE, ▪ lo speditore nazionale, per assolvere gli obblighi tributari nello Stato di destinazione, deve registrarsi presso l'Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese. |

| ACQUISTO DA PUBBLICO ESERCIZIO DI PRODOTTI ALCOLICI CHE NON HANNO ASSOLTO L'ACCISA | |
|--|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di acquisto da parte di un ristorante (o esercizio simile) di prodotti alcolici che non hanno ancora assolto l'accisa da un produttore di altro Paese UE ? |
| RISPOSTA | <p>Se lo speditore delle merci dell'altro Paese UE è un depositario autorizzato ed effettua la movimentazione dei prodotti in regime sospensivo, il destinatario nazionale,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere abilitato alla ricezione in regime sospensivo e quindi essere autorizzato dall'ADM ▪ ad operare come destinatario registrato, anche occasionale, pagando l'accisa all'aliquota vigente in Italia all'atto del ricevimento delle merci. <p>Per la spedizione dei prodotti, l'esercente il deposito fiscale dell'altro Paese deve presentare il Documento Amministrativo elettronico, il cui flusso informatico va chiuso dal destinatario nazionale all'atto della presa in consegna della merce.</p> <p>Il versamento dell'accisa da parte del destinatario registrato, anche occasionale, va effettuato entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.</p> |

| ACQUISTO DA PUBBLICO ESERCIZIO DI PRODOTTI ALCOLICI CHE HANNO ASSOLTO L'ACCISA | |
|--|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise in caso di acquisto da parte di un ristorante (o esercizio simile) di prodotti alcolici che hanno già assolto l'accisa, da un deposito commerciale di altro Paese UE ? |
| RISPOSTA | La Dir. 2008/118/CEE disciplina la circolazione e la tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato e trasferiti in altri Stati UE. |

| | |
|--|--|
| | <p>Nello specifico, l'art. 33 della citata Direttiva prevede che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato da parte di un soggetto diverso da un privato ▪ sono sottoposti ad accisa nel Paese di effettivo utilizzo. <p>I prodotti movimentati sono scortati dal DAS emesso dallo speditore.</p> <p>A tal fine, l'art. 10, del D.lgs. 504/1995, prevede, tra l'altro, che i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro possono essere detenuti in Italia da un soggetto diverso da un privato che, qualora non sia un esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato, anche occasionale, e garantire il pagamento dell'accisa.</p> <p>Inoltre, il destinatario deve presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente rispetto al luogo di arrivo della merce.</p> <p>L'art. 13, D.M. 210/1996, contiene ulteriori indicazioni circa gli adempimenti per il destinatario.</p> |
|--|--|

| ACQUISTO DI PRODOTTI ALCOLICI DA PRIVATO PRESSO OPERATORE DI UN ALTRO PAESE UE | |
|--|---|
| QUESITO | Un soggetto privato può acquistare prodotti alcolici da commercianti stabiliti in altri Paesi UE ? |
| RISPOSTA | <p>I prodotti sottoposti ad accisa vanno assoggettati a tale imposta nel luogo di consumo.</p> <p>Lo speditore UE, per effettuare il trasferimento verso un altro Paese UE di prodotti ad accisa assolta verso un soggetto privato, deve registrarsi presso l'Amministrazione fiscale del Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto, nominare un proprio rappresentante fiscale in tale Paese, al fine di assolvere gli obblighi tributari.</p> <p>L'art. 10-bis, del D.lgs. 504/1995, disciplina l'acquisto da parte di privati di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro. In particolare, il co. 2, del citato art. 10-bis, prevede che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore (che provvede agli adempimenti in base alla Determinazione prot. n. 24211/RU/2012), ▪ avente sede nel territorio dello Stato e autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. |

| PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI ALCOLICI | |
|---|--|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise per avviare un'attività di produzione artigianale di liquori a scopo commerciale ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 27, del D.lgs. 504/1995, dispone che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività di produzione di bevande alcoliche deve essere svolta in regime di deposito fiscale, ▪ per la cui attivazione si osservano le disposizioni di cui al D.M. 153/2001. <p>Il regime del deposito fiscale consente anche la detenzione di prodotti ad accisa sospesa e di assolvere il tributo dopo l'estrazione del prodotto.</p> <p>Tuttavia, è possibile la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali se si utilizzano prodotti ad accisa assolta e l'accisa complessiva pagata non è inferiore a quella dovuta sul prodotto finale.</p> <p>In tal caso, gli esercenti impianti di trasformazione, confezionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche che operano con prodotti ad accisa assolta devono presentare al locale Ufficio dell'ADM la denuncia di esercizio e in seguito sarà rilasciata la licenza fiscale con pagamento del diritto annuale.</p> |

| PRODUZIONE DI LIQUORE IN CASA | |
|-------------------------------|--|
| QUESITO | Un soggetto privato può produrre liquori per uso proprio con l'uso di alcole acquistato al negozio ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 27, del D.lgs. 504/1995, prevede che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la preparazione di prodotti alcolici da parte di un privato, con impiego di alcole ad imposta assolta, qualora destinati all'uso esclusivo proprio e dei familiari, non richiede autorizzazioni ▪ purché i prodotti ottenuti non formano oggetto di alcuna attività di vendita. |

| ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIRRA | |
|----------------------------------|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise per avviare un'attività di produzione di birra artigianale ? |
| RISPOSTA | <p>Il D.lgs. 504/1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'art. 28, prevede che l'attività di produzione di birra è effettuata in regime di deposito fiscale; agli artt. 34 e 35, regolamenta, in aggiunta a quanto disposto dal D.M. 153/2001, la produzione di birra, di quantità pari o superiore ai 10.000 ettolitri. <p>Per i birrifici con produzione annua inferiore ai 10.000 ettolitri (c.d. "microbirrifici"),</p> <ul style="list-style-type: none"> viene previsto uno specifico regime di accertamento del prodotto finito che mira a semplificare gli adempimenti tributari a carico degli operatori. <p>Adempimenti e chiarimenti: Determinazione n. 140839/RU/2013 e alla Circolare 5/D/2014.</p> <p>Si rammenta che qualora l'impianto abbia una potenzialità di produzione mensile di birra non superiore a 20 ettolitri, l'Ufficio delle dogane competente ha la facoltà di stipulare convenzioni di abbonamento, della validità di un anno, con corresponsione dell'imposta convenuta in 2 rate semestrali anticipate.</p> |

| DETEZIONE DI ALCUNI TIPI DI ALCOLI PER USO INDUSTRIALE E/O LABORATORIO DI ANALISI | |
|---|---|
| QUESITO | Quali sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise per lo svolgimento dell'attività che richiede l'utilizzo di alcoli metilico, propilico e isopropilico ? |
| RISPOSTA | <p>L'art. 66, del D.lgs. 504/1995, prevede che gli alcoli metilico, propilico e isopropilico sono sottoposti ad uno specifico regime di vigilanza fiscale che richiede determinati adempimenti a carico di produttori, commercianti e utilizzatori degli stessi (<i>si rinvia al DD.MM. 1/08/1986 e n. 153/2001</i>).</p> <p>Gli utilizzatori dei predetti prodotti devono denunciare la loro attività all'Ufficio territoriale competente dell'ADM</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'attività per ottenere la licenza di esercizio, ovvero, se le quantità detenute sono al di sotto della soglia di 10 metri cubi, per l'iscrizione negli appositi registri tenuti dall'Ufficio. <p>I suddetti soggetti, a prescindere dalle quantità detenute, devono tenere il registro di carico e scarico. Dalla tenuta del registro sono esonerati i laboratori di analisi e ricerca che detengono i prodotti da impiegare, come reagente, nell'ambito della loro attività, purché condizionato in recipienti di capacità non superiore a 2,5 litri.</p> |

RIMBORSO E PAGAMENTO ACCISA

| RIMBORSO DELL'ACCISA VERSATA IN ECCESSO | |
|---|---|
| QUESITO | Quali sono le modalità per richiedere il rimborso di un'accisa versata in eccedenza ? |
| RISPOSTA | <p>L'accisa pagata ma non dovuta può essere chiesta a rimborso entro 2 anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato (art. 14, del D.lgs. 504/1995), tramite apposita istanza diretta all'Ufficio competente dell'ADM.</p> <p>Il D.M. 689/1996 indica le modalità per ottenere il rimborso.</p> |

| VERSAMENTO TARDIVO DEI TRIBUTI | |
|--------------------------------|--|
| QUESITO | Come è possibile regolarizzare l'insufficiente versamento di un'accisa dopo la scadenza dei termini ? |
| RISPOSTA | <p>Per regolarizzare la violazione, è opportuno contattare l'Ufficio competente dell'ADM, anche per verificare se sussistano i presupposti per l'applicazione del ravvedimento. In assenza di atti di constatazione della violazione dall'Ufficio, il versamento può essere eseguito con F24 utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> il codice tributo corrispondente alla tipologia del tributo per il versamento dell'accisa; il cod. trib. 2820: "indennità e gli interessi di mora"; il cod. trib. 2821: "sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise". |